

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4322

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTINI, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, MONTECCHI,
TIDEI, MICHELE VENTURA**

Nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti

Presentata il 30 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di presentare un testo alternativo agli intendimenti manifestati in questi ultimi tempi dal Governo, diretti ad una privatizzazione integrale della Cassa depositi e prestiti, con una rivisitazione dei compiti e delle funzioni per rendere più snella ed efficace la sua azione, con utilizzo di tutti gli strumenti che il mercato finanziario mette a disposizione degli operatori nel rispetto delle limitazioni comunitarie imposte agli enti statali che operano nei settori soggetti alla libera concorrenza.

Il provvedimento ribadisce l'appartenenza della Cassa depositi e prestiti al comparto della pubblica amministrazione, cioè si mantiene la Cassa nell'orbita statale, in quanto essa è strumento indispensabile per lo Stato per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge e che il settore privato non può o non è in grado di perseguire, nonché la fonte pri-

maria del finanziamento degli investimenti locali, specie quelli dei piccoli e medi comuni.

Giova infatti rilevare che la Cassa, già nella legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), viene nuovamente, in linea con la sua migliore tradizione, chiamata ad una funzione di supporto all'attività del Governo per il rilancio degli investimenti nelle grandi infrastrutture, nonché con la creazione anticipatrice della scelta oggi confermata nella presente proposta di legge, di una società per azioni — la società Infrastrutture Spa — che opererà secondo la normativa ordinaria nel credito alle opere pubbliche e di pubblica utilità indipendentemente dalla natura giuridica dei mutuatari.

Tenendo presenti i rilievi formulati anche in sede comunitaria, mutuando dalla *Caisse de dépôts et consignations* (CDC), a cui somiglianza, come noto, è sorta quella italiana, si tratta di vedere la Cassa de-

positi e prestiti come una *holding*, separando l'attività creditizia verso i soggetti pubblici da quella verso soggetti di diritto privato, ancorché controllati da soggetti pubblici; quest'ultima potrà essere esercitata creando delle società di diritto privato (intermediario finanziario, istituto bancario, società di servizi), controllate dalla Cassa, che possano operare sul mercato privato, seguendo le regole del mercato stesso (vigilanza; riserve; fiscalità; eccetera), replicando istituzionalmente, senza necessità di ulteriori successivi interventi legislativi, quanto già operato con il programma comunitario per le politiche strutturali per la preadesione.

Si richiama sinteticamente l'attuale articolazione della CDC francese. Essa persegue missioni di interesse generale e svolge allo stesso tempo delle attività concorrenziali, mediante strutture operanti nel settore privato. In quanto istituzione pubblica la CDC gestisce i fondi derivanti da depositi sui libretti raccolti attraverso il circuito delle casse di risparmio e degli uffici postali; dai depositi amministrati (come le somme depositate dai notai per conto dei loro clienti) e i fondi pensione provenienti dalle tre grandi categorie di pubblico impiego (enti locali, ospedali, Stato).

I fondi, esenti da tasse, insieme ai fondi propri, vengono utilizzati in prevalenza attraverso la concessione dei mutui, per le politiche pubbliche identificate dal Governo, nelle aree di interesse generale: rinnovamento urbano, sviluppo dell'occupazione, attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese, sviluppo del territorio oltre allo sviluppo dell'edilizia sociale. Un'altra attività finanziata fuori del mercato è quella dello *start-up* delle imprese ad alto contenuto di innovazione tecnologica. La CDC viene legittimata a partecipare alle suddette società (non quotate in borsa) in modo temporaneo. Una volta accompagnate le imprese nella fase di avviamento, le azioni vengono vendute ed il ricavato investito in altre imprese.

Nell'ambito delle attività concorrenziali la CDC si avvale delle seguenti imprese:

CDC IXIS — divenuta operativa dal 1° gennaio 2001 — si tratta di una banca di investimento e di finanziamento rivolta ad una clientela internazionale di investitori istituzionali e di imprese (all'interno del gruppo le società sono: CDC IXIS *Capital Markets* cui sono affidate le attività sui mercati dei capitali; CDC IXIS *Asset Management* per la gestione patrimoniale in conto terzi; per la gestione dell'attivo immobiliare CDC IXIS Immo e per investimenti in capitale CDC IXIS *Private Equity*);

CPN: assicurazioni nel ramo vita, previdenza, eccetera;

C3D: ingegneria e servizi a sostegno dello sviluppo del territorio.

La CDC, oltre al perseguimento delle missioni pubbliche di interesse generale, ha il compito della gestione e del pubblico controllo del Gruppo.

Per rendere lo strumento flessibile si ritiene di limitare la disciplina ai principi generali, attribuendo al consiglio di amministrazione la potestà di regolamentare l'attività dell'Istituto.

Innovando rispetto alla precedente organizzazione che vedeva il direttore generale tanto organo di indirizzo che di gestione, l'organo centrale della nuova Cassa deve essere il consiglio di amministrazione, cui spettano tutti i poteri, ferma restando la rappresentanza legale spettante al presidente, come avviene nel settore bancario; analogamente si è ritenuto opportuno prevedere la figura dell'amministratore delegato, responsabile della gestione, al quale il consiglio di amministrazione conferirà apposite deleghe.

Nell'articolo 1 si statuisce chiaramente che la presente legge diviene l'unica fonte normativa regolante l'Istituto, con la relativa decorrenza.

La previgente normativa, rappresentata dalla legge n. 197 del 1983, dal decreto legislativo n. 284 del 1999 e da qualsiasi altra disposizione residua regolante l'attività ordinaria della Cassa, è abrogata dall'articolo 18.

Nell'articolo 2, per le motivazioni già esposte, viene confermata la natura giuridica di amministrazione dello Stato confermando i caratteri di atipicità che, all'interno di tale amministrazione, sono attribuiti alla Cassa depositi e prestiti dalla legislazione vigente: autonomia ordinamentale e organizzativa, autonomia patrimoniale e di bilancio.

L'articolo 3 individua i compiti della Cassa distinti tra quelli esercitati come soggetto pubblico e quelli che eserciterà operando sul mercato privato. Il comma 1 indica « le attività e servizi di interesse economico generale » a giustificazione della natura pubblicistica e più precisamente statale della Cassa stessa. Riguardo ai soggetti con cui la Cassa entra in rapporto, nel medesimo comma vengono identificati i soggetti pubblici (Stato, regioni, enti locali, enti pubblici) i quali di norma costituiscono la controparte della Cassa nello svolgimento delle sue attività istituzionali, sia altri soggetti nei casi previsti da legge statale, oltre a prevedere la possibilità di operare per conto di altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 introduce la modifica più rilevante al fine di scindere chiaramente l'attività verso soggetti privati.

Le attività nei confronti dei privati sono attività di natura concorrenziale. La definizione dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti quali attività e servizi di interesse economico generale, costituisce un limite al di fuori del quale si pongono altre attività di natura concorrenziale, che la Cassa non può esercitare direttamente, ma soltanto mediante società di capitale.

In questo senso la Cassa viene autorizzata a costituire società di diritto privato, controllate dalla stessa, sia per agire, secondo le regole comunitarie e di settore, a favore dei soggetti privati che, viene precisato, operano nei servizi pubblici o effettuano interventi di pubblica utilità, sia per esercitare attività strumentali e accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti opererà come una *holding* e i bilanci delle società

controllate dovranno essere consolidati in quello della capogruppo.

Il capo II tratta del capitale, delle risorse e degli impieghi.

L'articolo 4 è una variazione puramente nominalistica rispetto alle norme vigenti, che serve ad adeguare la nomenclatura del bilancio della Cassa a quello dei bilanci civilistici, come è quello della Cassa.

L'articolo 5 dispone in merito alle risorse che la Cassa utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni. Il comma 2 esplicita che la Cassa si avvale delle sole Poste italiane SpA per il collocamento dei prodotti di cui alla lettera *c*) del comma 1, mentre per il collocamento degli altri prodotti finanziari, oltre alle Poste italiane SpA può avvalersi di banche e di altri intermediari vigilati. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, la disciplina delle caratteristiche e delle condizioni economiche dei titoli di credito nonché delle condizioni di emissione. Viene eliminata la garanzia dello Stato per il risparmio postale, sicché l'intero ammontare dello stesso viene sottratto al debito pubblico.

L'articolo 6 prevede quali siano gli impieghi della Cassa; è particolarmente significativa la previsione della lettera *b*) del comma 1, relativamente all'acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari emessi anche dai soggetti da essa finanziabili o controllati.

Nel comma 2 si prevede che sia il consiglio di amministrazione a fissare il meccanismo di determinazione dei tassi in modo da sottrarre la Cassa al dovere di partecipare alle gare di evidenza pubblica indette dai mutuatari, in quanto ovviamente i tassi così determinati non sono negoziabili. Dal confronto tra essi e i risultati della licitazione nascerà la scelta del contraente.

Nel capo III si affrontano gli aspetti strutturali articolando in modo diverso i poteri tra i vari organi. Nell'articolo 7, rispetto al testo vigente, viene abolita la

figura del direttore generale quale organo dell'Istituto.

La rappresentanza legale dell'Istituto, nell'articolo 8, viene attribuita al presidente, inoltre viene prevista la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa nominare un suo delegato con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione. Per assicurare la continuità operativa, in caso di assenza del presidente, si prevede, inoltre, che lo stesso consiglio possa essere presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto. Questa scelta assicura la divisione dei poteri tra il proponente delle operazioni, ossia il consigliere delegato, e chi dirige la riunione.

L'articolo 9 tratta del consiglio di amministrazione; nel comma 1 tra i membri di diritto è stato inserito il direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione — Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare, all'interno del consiglio dell'Istituto che procede al finanziamento delle opere pubbliche, il coordinamento con le politiche territoriali e settoriali pubbliche seguite dal Dipartimento stesso.

Il comma 2 fissa la durata dell'incarico per i membri di nomina ministeriale e, adeguando la norma al diritto societario, si statuisce che i consiglieri rimangano in carica sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del quadriennio di nomina.

Il comma 3 contiene la modifica più rilevante rispetto alle norme vigenti in quanto, in linea con il diritto societario, attribuisce al consiglio di amministrazione tutti i poteri in materia decisionale, di indirizzo e di gestione; per la necessaria operatività è prevista, invece di un direttore generale con proprie attribuzioni, la nomina di un amministratore delegato, — scelto tra gli esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze — che avrà la responsabilità di attuare le deliberazioni del consiglio (che attribuirà al consigliere le opportune deleghe) e di gestire l'Istituto.

Il comma 4 elenca esaustivamente le materie che non possono formare oggetto di delega e al riguardo è da evidenziare

che, nell'ottica della tempestività amministrativa, le concessioni di finanziamenti, che dovranno comunque essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sono quelle pari o superiori a 50 milioni di euro.

Il comma 5, per *sedes materiae*, riporta le vigenti disposizioni relative alla segreteria del consiglio di amministrazione.

Il comma 6 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei compensi ai membri e ai segretari del consiglio.

Nell'articolo 10 viene introdotta la figura del consigliere delegato e, sempre nell'ottica di assicurare l'operatività dell'Istituto, viene prevista una specifica regolamentazione in caso di urgenza.

L'articolo 11 tratta del collegio dei revisori dei conti e ricalca la previgente normativa: l'unica variazione riguarda il membro designato dagli enti locali, che deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. Anche per essi è prevista la medesima scadenza dei consiglieri di nomina ministeriale.

Il capo IV è riferito al bilancio e agli utili.

L'articolo 12 tratta del bilancio, confermando che esso sarà redatto secondo lo schema civilistico, per anno solare, inserendo però l'abbreviazione del termine, per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, dal 30 giugno al 30 aprile.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il bilancio della Cassa sia allegato al rendiconto generale dello Stato, con annessa la relazione che la Corte dei conti è tenuta a fare al Parlamento, in modo che il controllo parlamentare diventi diretto e comunque nell'ottica della gestione finanziaria dello Stato nel suo complesso.

L'articolo 13 concerne la ripartizione degli utili che andranno per il 20 per cento al fondo di riserva ordinario e per l'80 per cento al capitale.

Il comma 2 ribadisce la non assoggettabilità fiscale degli utili conseguiti dalla Cassa, in quanto amministrazione dello Stato.

Per il personale, l'articolo 14 conferma l'ordinamento autonomo. Con la citata legge finanziaria 2002, n. 448 del 2001, invero, è stato definito l'ambito contrattuale del personale, richiamando il comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per rafforzare il regime pubblicistico in cui la Cassa depositi e prestiti è chiamata ad operare. La contrattazione avverrà presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; la stessa norma stabilisce che il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione sono di competenza dell'azienda — cioè del consiglio di amministrazione — da portare al comitato di settore composto dai Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Esperita la procedura prevista del decreto legislativo n. 165 del 2001, il consiglio di amministrazione procede all'approvazione degli accordi sindacali.

A seguito di questa nuova collocazione diviene, però, necessario procedere alla definizione, attraverso uno specifico regolamento, dei vari istituti connessi con la gestione del personale che, con il presente provvedimento, viene attribuito alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

L'articolo 15 definisce il ruolo della Corte dei conti nel procedimento relativo al bilancio; alla Corte viene attribuito il

compito di riferire al Parlamento sulla attività e sulla gestione della Cassa desunte dall'esame del rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 16 riporta le vigenti disposizioni sulla insequestrabilità e impignorabilità delle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti, sulle disponibilità in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento. Data la norma di carattere eccezionale e la abrogazione generica delle norme preesistenti è necessario riproporla in questa sede.

L'articolo 17 risponde alla esigenza di saldare il vecchio al nuovo ordinamento al fine di non avere alcuno iato nell'attività della Cassa. Il comma 1 dispone la validità della attuale regolamentazione sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento deliberato dal consiglio di amministrazione nelle varie materie di competenza; egualmente gli attuali organi continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori (comma 2).

Il comma 3 prevede, a seguito della riorganizzazione dei servizi, la possibilità di trasferire ad altre strutture ministeriali o di agevolare l'esodo anticipato di quei dirigenti, attualmente in servizio presso la Cassa, che risultino in esubero o non possono avere utile collocazione nei nuovi servizi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NATURA GIURIDICA E FINALITÀ

ART. 1.

(Cassa depositi e prestiti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

(Natura giuridica).

1. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di propria personalità giuridica.

2. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento, anche del personale, nonché organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.

ART. 3.

(Compiti).

1. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;

b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;

c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;

d) gestione fondi e svolgimento attività per conto di altre amministrazioni

pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, in conformità alle normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato che operano nei servizi pubblici o effettuano interventi di pubblica utilità, o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società.

3. I bilanci delle società controllate di cui al comma 2 devono essere consolidati nel bilancio della Cassa depositi e prestiti quale società capogruppo.

CAPO II

CAPITALE, RISORSE E IMPIEGHI

ART. 4.

(Capitale).

1. Il fondo di dotazione esistente al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 13.

ART. 5.

(Risorse).

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:

a) del proprio capitale;

b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;

c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344, e da altri prodotti finanziari;

d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;

e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

2. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane SpA per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al comma 1, lettera c); può inoltre avvalersi delle stesse Poste italiane SpA, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o di altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.

3. Le caratteristiche e le condizioni relative ai titoli di credito e alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

4. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, alla trasparenza e alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.

5. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di libretti di risparmio postale, di buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

ART. 6.

(Impieghi).

1. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:

a) mutui ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

b) acquisto di titoli, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri dell'Unione europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;

c) aperture di credito temporanee allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.

2. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo sono determinati in base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.

CAPO III

ORGANI

ART. 7.

(Organi).

1. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

(Presidente).

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, con-

voca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.

ART. 9.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, costituiti:

- a) dal presidente;
- b) dal ragioniere generale dello Stato;
- c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) da tre esperti scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, e nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini istituzionali; il consiglio nomina tra i membri di cui al comma 1, lettera e), un consigliere

delegato, determinandone i poteri. Il consiglio può altresì nominare un comitato esecutivo composto dal presidente, dell'amministratore delegato e da tre membri scelti, rispettivamente, tra quelli di diritto, tra gli esperti di nomina ministeriale e tra quelli designati dalle autonomie locali.

4. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;

b) la costituzione di società controllate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e la definizione dei criteri per il loro coordinamento;

c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;

d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;

e) la nomina e la revoca dei dirigenti;

f) l'approvazione degli accordi sindacali;

g) l'approvazione del rendiconto annuale;

h) l'emissione di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari;

i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.

5. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.

6. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato e ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del

comma 1 possono farsi sostituire, nelle riunioni del consiglio di amministrazione, da dirigenti dei rispettivi Dipartimenti con delega scritta.

ART. 10.

(Consigliere delegato).

1. Il consigliere delegato esercita i poteri a lui conferiti dal consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione della Cassa depositi e prestiti.

2. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, ad esclusione dei provvedimenti relativi alle materie di cui alle lettere da a) a g) del comma 4 dell'articolo 9, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

ART. 11.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) un dirigente generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un revisore dei conti, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente all'UPI e dall'ANCI.

2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnovabili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori dei conti di cui alle

lettere *a*) e *b*) del comma 1 sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì stabilito il compenso spettante al presidente e ai componenti il collegio dei revisori dei conti.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

CAPO IV

BILANCIO E UTILI

ART. 12.

(Bilancio).

1. Il bilancio della Cassa depositi e prestiti, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 e 2435 del codice civile, è redatto per l'esercizio solare e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Il bilancio, con la relazione della Corte dei conti, di cui all'articolo 15, è allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 13.

(Utili).

1. Gli utili annuali della Cassa depositi e prestiti, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi e oneri, vanno attribuiti:

a) per il 20 per cento al fondo di riserva;

b) per l'80 per cento ad incremento del capitale.

2. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a imposizione fiscale statale o locale.

CAPO V

PERSONALE

ART. 14.

(Personale).

1. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 10 per cento del personale in servizio nella stessa Cassa.

2. La determinazione della pianta organica è attribuita al consiglio di amministrazione.

3. Nel limite massimo del 20 per cento del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa stessa. Gli esperti non possono assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere delegato.

4. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. Le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.

CAPO VI

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. La Corte dei conti sulla base della delibera del consiglio di amministrazione

di approvazione del bilancio e della relazione del collegio dei revisori dei conti, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 16.

(Insequestrabilità e impignorabilità).

1. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità di conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni e altri impedimenti.

2. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.

3. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

ART. 17.

(Regime transitorio).

1. Nelle more delle deliberazioni del consiglio di amministrazione relative al nuovo ordinamento della Cassa depositi e prestiti, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti e il direttore generale della Cassa depositi e prestiti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.

3. A seguito della riorganizzazione dei servizi attuati ai sensi della presente legge, il consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento presso strutture dei

Ministeri interessati, preve necessarie intese, o favorire l'esodo volontario, ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non trovano utile collocazione nel nuovo organigramma della Cassa depositi e prestiti.

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e successive modificazioni, sono abrogati.

